#### ALLEGATO "A"

## Milano Historic cars club & Youngtimer club Milano "

#### STATUTO

#### Art.1 - Denominazione e sede

E' costituita in Milano Via Vipacco 4, l'associazione culturale denominata Milano Historic cars club & Youngtimer club Milano in forma breve anche (mhcc&ycm), l'associazione è identificata con un proprio marchio riportante la scritta Milano Historic cars club all'interno di un tondo e la scritta Youngtimer club Milano in una composizione grafica.

#### Art. 2 - Scopo

L'associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, ha lo scopo di riunire gli appassionati di veicoli d'epoca al fine di diffondere la conoscenza, il restauro e la cultura dei veicoli di interesse storico e collezionistico, proponendo la loro iscrizione agli apposi registri riconosciuti dal codice della strada e promuovendo anche iniziative, manifestazioni sportive non competitive e raduni di mezzi storici ecc.

L'associazione si adopererà inoltre per ottenere provvedimenti legislativi che favoriscano la salvaguardia del patrimonio motoristico storico.

#### Art. 3 - Durata

La durata della associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera della assemblea straordinaria degli associati.

### Art. 4 - Domanda di ammissione e quote sociali

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'attività dovranno redigere una domanda su apposito modulo.

A validità della qualità del socio, efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione, è sottoposta a condizione dell'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo. Le ammissioni dei soci verranno verificate sulla base dei requisiti annualmente approvati dall'assemblea. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale.

Sono previste le seguenti categorie di soci:

- *ordinari*: lo sono i fondatori e le persone che, presentati da almeno un socio ordinario, saranno accettate dal Consiglio Direttivo. I soci ordinari dovranno versare un quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci "ordinari" fondatori saranno esentati dal pagamento delle successive quote annali

- *gemellati*: lo sono coloro che siano già soci di altro sodalizio. Dovranno essere presentati dal club aggregato ed essere accettati dal Consiglio Direttivo. I soci gemellati saranno tenuti al versamento della quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo.

- sostenitori: lo sono coloro che, oltre alla quota annuale prevista per i soci ordinari, verseranno una ulteriore quota libera (anche una tantum).

- benemeriti: lo sono coloro che, a giudizio del Consiglio, abbiano contribuito allo sviluppo o alla promozione della Associazione o che abbiano svolto attività di particolare rilievo a favore della stessa. I soci benemeriti sono esentati dal versamento della quota sociale annuale.

Le quote sociali scadono il 31 dicembre. La mora (stabilita da Consiglio Direttivo) verrà applicata dopo 30 giorni di ritardato pagamento.



D. S.

## Articolo 5 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci maggiorenni (indipendentemente dalla categoria di appartenenza) godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo.

La qualifica di socio da diritto a frequentare gli eventuali locali ed impianti sociali secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.

La qualifica di Socio non può essere trasmessa ad altra persona, qualsiasi patto in tal senso sarà considerato nullo nei confronti dell'associazione.

I soci potranno cedere temporaneamente i propri veicoli per l'utilizzazione degli stessi alla associazione in occasione di mostre, manifestazioni o utilizzo per musei, ecc.

### Articolo 6 - Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria (da presentarsi entro 1 mese dalla scadenza annuale)
- morosità protrattasi per oltre 6 mesi.
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Collegio dei Probiviri, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo a buon andamento del sodalizio. L'associato radiato non può essere più riammesso.
- decesso.

### Art 6 Bis .Rientro di socio decaduto

Qualora il socio decaduto per morosità dimostri la sua buona fede potrà richiedere ai probiviri la riammissione al club versando le quote evase.

#### Articolo 7- Organi della associazione

Gli organi sociali sono:

- L'assemblea generale dei Soci
- II Presidente
- Il Consiglio Direttivo
- Il Collegio dei Provibiri

Tutte le cariche sociali sono espressamente previste a titolo gratuito.

#### Articolo 8 - Assemblea dei soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione.

Essa è presieduta dal presidente della associazione, ( o in mancanza giustificata dal vice presidente).

Le delibere della assemblea dei soci sono constate da un verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dalla assemblea dei soci.

### Articolo 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee dell'associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua, la partecipazione potrà avvenire anche a mezzo delega scritta. Ogni socio partecipante alla assemblea, potrà rappresentare al massimo 2 soci deleganti.

#### Articolo 10 - Compiti dell'assemblea

La convocazione dell'assemblea dovrà avvenire minimo otto giorni prima della stessa mediante comunicazione riportata sul notiziario o sito internet del club o su giornali specializzati, o comunicata con posta elettronica.

L'avviso dovrà contenere data, luogo, ordine del giorno ed eventuali allegati.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro i tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'esame del bilancio preventivo e della relazione per l'attività per il futuro. Ogni assemblea triennale dovrà procedere anche all'elezione dei componenti il consiglio direttivo. Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti.

### Articolo 11 - Validità assembleare.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza assoluta della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione l'assemblea sarà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti. Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa ha diritto ad un voto.

### Articolo 12 - Consiglio Direttivo

Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci regolarmente iscritti alla associazione.

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 7 membri, eletti dall'assemblea ordinaria dei soci e nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente ed il segretario che potrà avere anche funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il consiglio si ritiene regolarmente costituito quando risultano presenti, il presidente e almeno il 50% dei consiglieri.

Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato, in virtù di proprie competenze specifiche, a svolgere attività professionale a favore dell'associazione, potrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta. Ai componenti il Consiglio Direttivo può essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese vive da loro sostenute nell'espletamento dell'incarico, preventivamente loro affidato, svolto in nome e per conto dell'associazione.

### Articolo 13 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, verranno sostituiti tra i primi non eletti.

I consiglieri, assenti ingiustificati per 3 sedute consecutive del Consiglio, decadranno dalla carica e verranno sostituiti, fino alla scadenza del triennio, dai primi dei non eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

# Articolo 14 - Convocazione Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno tre consiglieri, senza formalità e comunque almeno una volta all'anno. In caso di grave impedimento un consigliere potrà farsi rappresentare nella riunione da un altro consigliere.

Q /s\_

## Articolo 15 - Compiti del Consiglio Direttivo

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- redigere il rendiconto economico /finanziario sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'assemblea
- curare gli affari di ordinaria amministrazione
- proporre all'assemblea l'ammontare delle quote associative annue
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno
- convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto da almeno il 50% dei soci
- redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati
- nominare referenti
- deliberare sulle domande di ammissione dei soci
- adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari
- curare l'amministrazione dell'associazione sulla base delle indicazioni fornite dall'assemblea
- attuare le finalità previste dallo statuto

## Articolo 16. Referenti e regolamenti

Nello svolgimento dell'attività sociale, il Consiglio potrà nominare appositi referenti fissandone i relativi incarichi. Per la migliore applicazione e comprensione dello Statuto potrà inoltre venire stilato un Regolamento interno dell'associazione.

Per coordinare le manifestazioni a cui il club presenzierà, verrà nominato un direttore sportivo.

Il Consiglio potrà approvare la realizzazione di oggetti promozionali di uso sociale venendo però escluso ogni aspetto commerciale.

#### Articolo 17 - Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico/finanziario sia preventivo e consuntivo.

Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Per espletare le incombenze burocratiche, amministrative e fiscali della associazione, il Consiglio Direttivo potrà nominare un Commercialista (anche esterno alla associazione).

### Articolo 18 - Il Presidente

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

## Articolo 19 - Il Segretario / Tesoriere

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, il segretario può, su delibera del Consiglio Direttivo anche rivestire la carica di tesoriere.

Il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta della contabilità e della documentazione sociale nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

### Articolo 20 - Collegio dei Probiviri

Il collegio dei Probiviri,composta da 3 membri è nominato dall'Assemblea, esso dovrà pronunciarsi (con esclusione di ogni altra giurisdizione) su eventuali controversie trai soci, tra i soci e l'associazione o il consiglio direttivo, delibera sulle decadenza dalla carica di consigliere o di socio o indegnità sociale. Il giudizio del Collegio dei Probiviri sarà inappellabile salvo richiesta di revisione, per gravi motivi.

I soci si impegnano a non adire le vie legali per eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e tra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale

# Articolo 21 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

# Articolo 22 - Patrimonio

l mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi derivanti dalle sponsorizzazioni, e dalle attività sportive e ricreative culturali organizzate dall'associazione. E' fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

# Articolo 23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno il 50% dei soci.

Così pure la richiesta dell'assemblea generale da parte dei soci con diritto di voto. L'assemblea deciderà in merito alla destinazione del patrimonio residuo che avverrà necessariamente a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

# Articolo 24 - Norma finale

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla vigente legislazione italiana.